

**La residenza abituale del minore corrisponde al luogo
in cui si trova, di fatto, il centro della sua vita**

di CHIARA CERSOSIMO

La Corte di Giustizia UE è stata investita, *ex art.* 267 TFUE, della questione pregiudiziale inerente l'interpretazione dell'art. 8, paragrafo 1, del regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

La questione è stata sollevata dal Tribunale circondariale di Poznan-Stare Miasto (Polonia) nell'ambito di una controversia riguardante la fissazione del luogo di residenza abituale di una minore, nata da una cittadina polacca e da un cittadino belga. La coppia, stabilitasi a Bruxelles, dà alla luce una bambina, che acquista, al momento della nascita, la doppia cittadinanza (belga e polacca). Ben presto, però, la relazione amorosa tra i genitori, mai sposatisi, volge a termine. Entrambi i genitori continuano ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla minore, che viene collocata presso la madre, mentre il padre trascorre con lei un giorno alla settimana.

La bambina, sebbene permanga a vivere a Bruxelles, non frequenta né un asilo, né una scuola. La nonna materna, di origine polacca, si occupa di lei, in assenza della madre. I parenti materni si rivolgono alla minore in polacco, lingua che costei parla e comprende meglio del francese, parlata nella città in cui vive e tramite la quale comunica con il padre. La bambina, inoltre, a partire dalla nascita, soggiorna ripetutamente, anche per lunghi periodi, in Polonia, con la madre. Quest'ultima, contrariamente al volere dell'altro genitore, manifesta l'intento di stabilirsi nello Stato polacco e domanda al Tribunale circondariale di Poznan-Stare Miasto di fissare la residenza della figlia nel luogo della propria residenza, qualunque essa sia. Nel frattempo, l'autorità giurisdizionale belga, adita dal padre, emette, nei confronti della bambina, il divieto di lasciare il Belgio per un periodo indeterminato, permettendole, però, di trascorrere il periodo di congedo parentale materno in Polonia.

L'art. 8, paragrafo 1, del regolamento CE n. 2201/2003 dispone che «le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi». Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare ai sensi della sentenza del 22 dicembre 2010, *Mercredi* (C-497/10 PPU, EU: C: 2010: 829), la residenza abituale del minore corrisponde al luogo presso cui quest'ultimo risulta stabilmente integrato e presso il quale si trova il suo ambiente sociale e familiare. Conseguentemente, l'adito giudice polacco ha ritenuto che, in un procedimento come quello *de quo*, la nozione di «residenza abituale del minore»

possa essere interpretata in due diversi modi. In un primo senso, potrebbe individuarsi tenendo conto unicamente dei vincoli d'integrazione derivanti dal genitore collocatario, il quale ne esercita quotidianamente la custodia effettiva. Seguendo questa prospettiva, pertanto, sarebbero decisivi i legami della minore con lo Stato polacco, ove soggiorna nei periodi festivi e durante i congedi della madre. Tuttavia, se si considera che la bambina dimora quotidianamente in Belgio, paese ove il genitore collocatario (la madre) esercita la sua attività professionale e di cui l'altro genitore è cittadino e vi risiede stabilmente, il luogo di residenza abituale della minore dovrebbe essere individuato in quest'altro Stato membro. Ciò considerato, il Tribunale polacco ha sospeso il procedimento pendente davanti a sé e ha sottoposto la questione pregiudiziale ai giudici europei.

La Corte di Giustizia, rilevato che la bambina è nata e ha abitato a Bruxelles con entrambi i genitori e che, dopo la separazione degli stessi e alla data di proposizione della domanda giudiziale, continuava a vivere nella capitale belga, ove la madre risiedeva da svariati anni, esercitando un'attività lavorativa, nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, e che con il padre, sebbene genitore non collocatario, manteneva rapporti regolari e continuativi, ha ritenuto che, ai fini dell'individuazione del centro di vita della minore, occorra considerare complessivamente le circostanze del caso di specie. Se è vero che, quando i genitori risiedono separatamente, l'ambiente familiare del bambino è determinato, in gran parte, dal genitore con cui vive quotidianamente, anche l'altro genitore fa parte di suddetto ambiente. Conseguentemente, in una controversia come quella *de quo*, è sufficiente rilevare che la minore abbia abitato inizialmente nella città in cui risiede abitualmente, anche con l'altro genitore; la circostanza che codesto genitore viva ancora in quella città e abbia contatti settimanali con la bambina, mettono in luce come quest'ultima sia integrata nella città in questione, all'interno di un ambiente familiare costituito da entrambi i genitori.

I soggiorni che la minore ha effettuato in passato, in occasione delle ferie e dei congedi parentali, con uno solo dei genitori nel territorio di un altro Stato membro costituiscono, invece, mere interruzioni occasionali e temporanee del corso normale della sua vita. Soggiorni di questo tipo non possono, di norma, costituire circostanze determinanti ai fini dell'individuazione del luogo di residenza abituale del minore. In tale ambito, non acquista rilevanza determinante nemmeno il fatto che la bambina sia anche cittadina di uno Stato membro diverso da quello in cui abita (la Polonia), di cui, tuttavia, ne condivide la cultura e la lingua. Ai sensi della giurisprudenza europea, le conoscenze linguistiche e la sua cittadinanza sono soltanto un indizio all'ora di determinare il luogo di residenza abituale del minore (sentenza del 2 aprile 2009, A, C-523/07, EU: C: 2009: 225, punto 39)

In sostanza, sebbene la Corte di Giustizia abbia, in passato, ritenuto che le origini geografiche e familiari del genitore esercente la custodia del minore (sentenza *Mercredi*) e l'intenzione dello stesso di stabilirsi con il bambino in un determinato Stato membro (sentenze del 2 aprile 2009, A, C-523/07, EU: C: 2009: 225, punto

40; del 9 ottobre 2014, C, C-376/14 PPU, EU: C: 2014: 2268, punto 52; dell'8 giugno 2017, OL, C-111/17 PPU, EU: C: 2017: 436, punto 46) possano essere prese in considerazione ai fini dell'individuazione del luogo di residenza abituale del minore, l'art. 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, obbliga ad un'analisi globale delle circostanze di ogni caso specifico. Del resto, il fatto che il minore sia collocato presso uno dei genitori non significa che la volontà di quest'ultimo sia preminente rispetto a quella dell'altro; piuttosto, nella misura in cui entrambi siano titolari della responsabilità genitoriale ed intendano esercitarla, si deve tener conto della volontà di ciascuno di essi, specie con riferimento a decisioni di importanza fondamentale, quale quella della fissazione del luogo di residenza del bambino.

A ben vedere, il regolamento n. 2201/2003 ha prestato scarsa attenzione ai legami culturali che il minore possa intrattenere con lo Stato membro di origine di uno dei genitori e di cui abbia acquisito la relativa cittadinanza al momento della nascita. Tale scelta si comprende se si considera che l'interesse superiore del minore, secondo il legislatore europeo, appare maggiormente tutelato ove a giudicare delle controversie in materia di responsabilità genitoriale siano i giudici più vicini geograficamente alla sua residenza abituale (sentenze del 23 dicembre 2009, *Deticek*, C-403/09 PPU, EU: C: 2009: 810, punto 36; del 15 luglio 2010, *Purrucker*, C-256/09, EU: C: 2010: 437, punto 91; del 15 febbraio 2017, *We V*, C- 499/15, EU: C: 2017: 118, punti 52 e 52).

In ragione del diritto dell'Unione europea, ai fini della determinazione di quest'ultima, non si può, quindi, attribuire importanza preponderante a circostanze secondarie (come i legami culturali del minore o la sua cittadinanza), disattendendo, specularmente, le circostanze geografiche oggettive.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha statuito che l'art. 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso per cui la residenza abituale del minore corrisponde al luogo in cui si trova, di fatto, il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare quale fosse tale luogo al momento di proposizione della domanda giudiziale concernente la responsabilità genitoriale, avuto riguardo ad una serie di circostanze determinanti, quali: il luogo presso cui il minore abbia stabilmente abitato con i genitori; il luogo presso cui il genitore collocatario vive quotidianamente ed eserciti la sua attività professionale; il luogo ove risieda l'altro genitore, con il quale il minore mantenga contatti regolari e continuativi.